



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE DI ACIREALE

nella persona dell'avv. Silvestro Mirabelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 981/2005 R.G. promossa

DA

Scuto Dario Nicola nella qualità di titolare della agenzia viaggi Scuto Viaggi e

Turismo, sita in Acireale via Caronda n. 11/a rappresentato e difeso dall'avv.

Camillo Il Grande

ATTORE

CONTRO

la American Airlines Inc. in persona del legale rappresentante pro – tempore dott.

Roberto Antonucci rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cosio del Foro di

Catania e dall'avv. Andrea De Matteis del Foro di Firenze selettivamente domiciliata

presso lo studio del primo in Catania Via G. B. Grassi, 8

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somme (B.M.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Scuto Dario Nicola n.q. di

titolare della agenzia viaggi Scuto Viaggi e Turismo sita in Acireale via Caronda

n. 11/a, conveniva in giudizio davanti questo Giudice di Pace l'American Airlines

N. 14/06  
R. 981/05



Inc. in persona del legale rappresentante pro – tempore per sentire “accertare e dichiarare, in forza della vigente normativa regolamentare e patrizia unilateralmente disposta dai vettori associati IATA (International Air Transport Association) e dalla stessa IATA in rappresentanza dei vettori, il diritto dell’agenzia di viaggio all’ottenimento di una commissione/provvigione o comunque di un compenso da intendersi quale enumerazione per i servizi resi ai vettori aerei IATA secondo il tasso indicato in narrativa; Accertare e dichiarare infondato, ingiustificato, illegittimo e contrario alle norme patrizie IATA il comportamento tenuto dalla American Airlines nonché, contestualmente, dichiararsi e ritenersi l’inadempimento contrattuale della convenuta; accertare e dichiarare, come sopra, il diritto della Scuto Viaggi e Turismo di Acireale di ottenere un compenso, una commissione/provvigione da intendersi quale remunerazione per i servizi resi al vettore aereo IATA – oggi American Airlines Inc – per l’emissione del biglietto indicato e di quelli emettendi secondo il calcolo indicato in narrativa; dichiarare tenuta e, per l’effetto, condannare la parte oggi convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 204,47”, oltre gli interessi legali maturandi, “rivalutazione monetaria se spettante, o, in ogni caso, al pagamento di quella somma maggiore o minore che l’Ill.mo Sig. Giudice riterrà liquidare, comunque entro e non oltre il limite di competenza del Giudice adito”. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dell’avv. Camillo Il Grande che ne ha reso le prescritte dichiarazioni di legge. All’udienza di comparizione, era presente l’avv. Monica Rapisarda in sostituzione dell’avv. Andrea De Matteis, procuratore della convenuta American Airlines Inc., che contestava quanto dedotto nell’atto introduttivo. Era altresì presente l’avv. Camillo Il Grande, procuratore dell’attore, che insisteva in domanda e chiedeva rinvio per il tentativo di

bonario componimento. All'udienza del 15/12/2005 il procuratore dell'attore specificava che, "la questione è stata oggetto di causa da parte di codesto giudicante nel corso di questo anno giudiziario (sentenza n° 138/05 allegata)". Per la convenuta American Airlines Inc., era presente l'avv. Andrea De Matteis rilevando che il caso precedente era stato deciso secondo equità e quindi, non costituiva precedente vincolante. Precisava inoltre che la presente causa, doveva essere decisa secondo diritto, ai sensi del novellato art. 113 co. II° c.p.c., "in quanto concerne rapporti giuridici relativi a contratti conclusi attraverso moduli e formulari". Precise le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con termine di gg. 5 per il deposito di note conclusionali.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia di valore inferiore ad € 1.100,00 va decisa secondo equità. Il giudizio promosso dal sig. Scuto Dario Nicola, n.q., tende ad accertare il diritto ad ottenere la determinazione e quantificazione della misura della commissione ed il risarcimento del danno subito dall'attore. Dagli atti di causa è emerso che la Scuto Viaggi e Turismo, è una impresa esercente l'attività di agenzia di viaggi, in forza di un contratto denominato PSAA (Passenger Sales Agency Agreement) con il quale la stessa IATA, in nome e per conto dei vettori associati, le conferiva la qualità di mandataria con rappresentanza per la vendita della biglietteria. Dalla documentazione prodotta, appare evidente che l'agenzia viaggi, ha emesso quale mandataria della Società convenuta, il biglietto aereo specificato nell'atto introduttivo. Dalla normativa generale del contratto di agenzia e dalla regolamentazione contrattuale tra le parti, risulta evidente il diritto dell'agente alla provvigione o alla commissione. Dagli atti del giudizio si evince, senza dubbio, che il vettore non ha dato esecuzione al contratto stipulato dalla IATA. E' emerso altresì,

che il contratto stipulato tra la IATA e l'agenzia di viaggi, è un contratto per adesione, redatto su un formulario predisposto unilateralmente dalla IATA in nome e per conto dei vettori aerei membri IATA. Dagli atti di causa risulta quindi, che l'American Airlines Inc. è stata inadempiente. La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n° 3185 del 04/03/2003, ha sancito che i rapporti contrattuali devono essere intesi secondo il principio del "neminem laedere" e nella consapevolezza delle parti contrattuali di far raggiungere all'altro contraente il risultato per cui il contraente stesso si era impegnato. Pertanto la domanda attrice può essere accolta.

Quanto alla determinazione della provvigione, questo Giudice, ritiene equo stabilire il 12% da applicarsi sull'importo del biglietto aereo ed il 3% da applicarsi per l'indennità per il maneggio del denaro, sempre sull'importo del biglietto aereo. Oltre gli interessi legali maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in mancanza di nota spese, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace Coordinatore, definitivamente pronunciando, secondo equità, accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta dal sig. Scuto Dario Nicola n.q. di titolare della agenzia viaggi Scuto Viaggi e Turismo con sede in Acireale (CT) via Caronda n. 11/a

Condanna la convenuta American Airlines Inc. in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Roberto Antonucci, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 154,54 così specificata:

€ 59,63 a titolo di provvigione o commissione;

€ 14,91 a titolo di indennità per maneggio del denaro;

€ 80.00 a titolo, in via equitativa, di risarcimento danno (1/6).

Oltre gli interessi legali maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo.

La condanna altresì al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore dell'avv. Camillo Il Grande, che ne ha reso le prescritte dichiarazioni di legge, nella complessiva somma di Euro 600,00 di cui € 50,00 per spese, € 250,00 per diritti ed € 300,00 per onorari.

Oltre il 12,50% per le spese generali, i.v.a. e c.p.a. sul dovuto.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.

Acireale, li 06/01/2006

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

Avv. SILVANO MANGIOLI

Deposita in Tribunale il 10 GEN 2006  
L. 10 GEN 2006  
C. 157 C. 25  
C. 157 C. 25

